
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Espropriazione forzata presso terzi: termini dell'opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato, vincolo di indisponibilità e obblighi di custodia

L'opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., essendo riferita a quest'ultima quale atto esecutivo conclusivo del relativo procedimento, va proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2, con ricorso al giudice dell'esecuzione notificato al difensore della parte opposta costituito nel processo esecutivo, nel termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno in cui l'ordinanza è stata pronunciata in udienza alla presenza del terzo pignorato ovvero dal momento in cui il terzo ne abbia avuto legale conoscenza.

Nell'espropriazione forzata presso terzi, in caso di incremento del credito sopravvenuto al pignoramento (come nell'ipotesi di rimesse effettuate dal correntista, qualora siano pignorate somme depositate in conto corrente), non rileva l'importo del credito esistente alla data della notificazione del pignoramento bensì l'importo del credito esistente alla data della dichiarazione del terzo ovvero l'importo eventualmente incrementatosi fino all'udienza ex art. 543 c.p.c.. Va infatti sottolineato che l'art. 546 c.p.c., nel testo risultante

dalla modifica apportata col D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005, rende operanti gli obblighi di custodia del terzo pignorato nei limiti dell'importo precettato aumentato della metà. Pertanto, gli atti dispositivi del terzo posti in essere in danno dei creditori dopo il pignoramento sono, per legge inopponibili, con la conseguenza che, se il terzo effettua la prestazione in favore del debitore eseguito dopo il pignoramento, non si libera dall'obbligazione, nè rilevano altre cause estintive sopravvenute al pignoramento (arg. ex art. 2917 c.c.), anche se estinguano il credito soltanto in parte. Per contro, poiché il vincolo di indisponibilità si estende fino all'importo precettato aumentato della metà, il giudice dell'esecuzione ben può assegnare entro questo limite ed il terzo assume un obbligo di custodia, non solo rispetto a quanto è obbligato a pagare al suo creditore al momento della notificazione del pignoramento o al momento della dichiarazione positiva, ma anche rispetto a quanto sarà obbligato a pagare nel corso del rapporto, fino al limite fissato dall'art. 546 c.p.c.

Massime rilevanti:

Nell'espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento dev'essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l'esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l'inesistenza del credito in quel momento possa determinare una nullità del processo esecutivo (così Cass. n. 15615/05).

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 19.10.2015, n. 21081

...omissis...

1. Col primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 617 c.p.c. e segg., in relazione all'art. 138 c.p.c. e segg., art. 480 c.p.c., e art. 47 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3.

La ricorrente sostiene che, essendo il presente giudizio un'opposizione agli atti esecutivi, questa avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile perchè tardiva in quanto l'ordinanza di assegnazione impugnata è stata notificata alla xxxxxxxxxxx avverso questa ordinanza è stata proposta opposizione agli atti esecutivi con ricorso depositato in data 27 aprile 2011; lo stesso ricorso è stato notificato xxxx., ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., soltanto in data 13 maggio 2011, cioè dopo 23 giorni dalla notificazione dell'ordinanza di assegnazione, allorquando il termine previsto dall'art. 617 c.p.c., sarebbe scaduto. Ciò, in quanto, secondo la ricorrente, si tratterebbe di opposizione agli atti esecutivi avanzata prima dell'inizio dell'esecuzione e quindi avrebbe dovuto essere proposta con citazione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 1, e la citazione avrebbe dovuto essere notificata nel termine di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto.

La ricorrente aggiunge che, avendo espressamente dichiarato la propria residenza nel precetto notificato in data 20 aprile 2011, l'unica notifica del ricorso validamente effettuata sarebbe quella fatta alla parte personalmente presso la residenza dichiarata, ai sensi dell'art. 480 c.p.c..

1.1. Il motivo è infondato.

Dal ricorso risulta che la Bxxxxxxx ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione che il giudice dell'espropriazione presso terzi ha pronunciato, a conclusione del procedimento n. 1084/11 rxxxxxxx, in data 4 aprile 2011. L'opponente ha dedotto che con la dichiarazione resa il 15 febbraio 2011 ai sensi dell'art. 547 c.p.c., aveva erroneamente indicato nell'importo di Euro 115.000,00 la somma detenuta dalla società debitrice esecutata sul conto corrente presso la xxxxxxxx mentre l'importo sarebbe stato di gran lunga inferiore. Ha chiesto perciò la revoca o la modifica dell'ordinanza impugnata, nonché l'annullamento dell'atto di precetto notificato dalla creditrice personalmente, senza l'assistenza di difensore, il 20 aprile 2011 (unitamente all'ordinanza di assegnazione) e degli atti esecutivi successivi (pignoramento mobiliare presso la xxxxxx sulla base della stessa ordinanza).

1.2. Va premesso che il xxxxx la questione dell'esperibilità del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione da parte del terzo pignorato quando questi deduca di essere incorso in errore di fatto nel rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c.. Pertanto, tale questione (così come quella della revocabilità della dichiarazione per errore di fatto), pur meritevole di approfondimento (anche se risolta positivamente, ma in un caso del tutto peculiare, da Cass. n. 3958/07), resta estranea alla presente decisione.

Al fine di decidere in merito al primo motivo è sufficiente osservare che - una volta dato per scontato, così come è dato dalla stessa ricorrente, il rimedio dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. - la norma da applicare è quella del comma 2, non quella del primo. E' errato l'assunto della ricorrente secondo cui si tratterebbe di opposizione agli atti esecutivi c.d. pre-esecutiva, cioè proposta prima dell'inizio dell'esecuzione.

E' vero che, sulla base dell'ordinanza di assegnazione, la xxxxx iniziò una nuova procedura esecutiva nei confronti dell'istituto di credito, notificando a quest'ultimo, oltre alla stessa ordinanza in forma esecutiva (considerata quindi come titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato), anche il precetto, in data 20 aprile 2011, e, quindi, procedette, sempre nei confronti della banca, ad un pignoramento mobiliare, in data 2 maggio 2011. L'ordinanza di assegnazione ben può essere, a sua volta, titolo esecutivo che, munito della relativa formula, venga portato ad esecuzione dal creditore assegnatario (già pignorante) contro il terzo pignorato (cfr. Cass. n. 3976/03, n. 19363/07, nonché già Cass. n. 394/68).

Nel caso in cui il creditore assegnatario agisca esecutivamente in danno del terzo pignorato inadempiente questi assume la qualità di debitore esecutato. In siffatta qualità, si può avvalere dei rimedi riconosciuti dall'ordinamento in favore della generalità dei debitori che siano esecutati in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (quale è l'ordinanza di assegnazione, anche se non idonea al giudicato: cfr. Cass. n. 11404/09).

Quest'ultima eventualità però non risulta essersi verificata nel caso di specie.

1.3. Piuttosto, una volta conosciuta l'ordinanza di assegnazione (a seguito della notificazione effettuata in data 20 aprile 2011), l'istituto di credito terzo pignorato ha inteso fare valere, in tale sua qualità, vizi dell'ordinanza di assegnazione, pronunciata, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., a conclusione del processo esecutivo per espropriazione presso terzi introdotto dal creditore del suo creditore. Così agendo, ha lamentato vizi dell'ordinanza medesima (cfr. Cass. n. 20310/12, nonchè Cass. n. 4505/11, n. 5529/11, n. 5687/12, n. 5895/12) ed ha seguito l'orientamento di questa Corte per il quale in tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., (cfr.

Cass. n. 4578/08, nonchè, tra le altre, di recente Cass. n. 11642/14, oltre a Cass. n. 5529/11 e n. 20310/12 cit.).

Si tratta quindi di opposizione agli atti esecutivi avanzata dopo l'inizio dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2, perchè riferita al processo esecutivo concluso con la detta ordinanza.

Essa va proposta nel termine di venti giorni decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, se resa in udienza alla presenza del terzo pignorato, ovvero, nel regime dell'art. 543 c.p.c., come modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 11, ove si tratti di espropriazione di un credito per il quale non è prevista la citazione del terzo a comparire per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., (bensì la comunicazione a mezzo raccomandata da parte del medesimo al creditore circa l'esistenza del credito), decorrente dal momento in cui il terzo ne abbia legale conoscenza tramite comunicazione da parte del creditore o con altro strumento idoneo (così Cass. n. 11642/14, che ha escluso la decorrenza dalla data di emissione del provvedimento stesso, non potendo trovare applicazione la previsione dell'art. 176 c.p.c., comma 2).

1.4. Corretto è stato pertanto l'operato dell'opponente che ebbe a depositare il ricorso in opposizione agli atti esecutivi in data 27 aprile 2011 (come detto in ricorso; ovvero in data 4 maggio 2011, come detto in sentenza) dinanzi al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2, così rispettando (con l'una e l'altra delle date indicate) il termine di venti giorni fissato da questa norma.

Non risulta infatti dagli atti che la xxxxxxx prima della notificazione che xxxxxxxxxxxx fece, unitamente al precetto, in data 20 aprile 2011.

Nè rileva in senso contrario che la stessa banca abbia chiesto l'annullamento di quest'ultimo precetto e degli atti esecutivi successivi, poichè si tratta di annullamento consequenziale a quello dell'ordinanza di assegnazione, da considerarsi titolo esecutivo (cfr. Cass. n. 11493/15), alla stregua di quanto sopra. Giova aggiungere che, per quanto su rilevato, è corretto altresì che ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza da parte del giudice dell'esecuzione siano stati notificati xxxxx nelle mani del difensore costituito nel processo esecutivo.

Infatti, l'opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., essendo riferita a quest'ultima quale atto esecutivo conclusivo del relativo procedimento, va proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2, con ricorso al giudice dell'esecuzione notificato al difensore della parte opposta costituito nel processo esecutivo, nel termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno in cui l'ordinanza è stata

pronunciata in udienza alla presenza del terzo pignorato ovvero dal momento in cui il terzo ne abbia avuto legale conoscenza.

Il primo motivo di ricorso va perciò rigettato.

2. Col secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 617 e 618 c.p.c., perchè, secondo la ricorrente, il Tribunale non avrebbe potuto modificare con il suo provvedimento l'ordinanza di assegnazione, ma si sarebbe dovuto limitare ad accogliere o rigettare l'opposizione.

Pertanto, sarebbe errata la pronuncia con la quale il Tribunale ha determinato in Euro 3.055,66 l'importo da assegnare alla creditrice procedente.

2.1. Il motivo è infondato.

Risulta dagli atti che la stessa parte opposta, creditrice procedente, nell'introdurre il giudizio di merito ai sensi dell'art. 618 c.p.c., comma 1, chiese, sia pure in via subordinata, "di ridurre gli importi a lei dovuti dalla xxxxxxxxxxxx quale terzo pignorato, sino alla concorrenza delle somme dichiarate dalla stessa Banca come dovute e giacenti sul conto corrente intestato alla S.C. srl al momento del pignoramento".

Considerata questa esplicita richiesta e considerato altresì che il giudizio di merito ha avuto ad oggetto, per richiesta di entrambe le parti, proprio l'accertamento di quanto giacente sul conto corrente intestato alla debitrice, il motivo va rigettato.

2.2. Giova qui ribadire che nell'espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento dev'essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l'esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l'inesistenza del credito in quel momento possa determinare una nullità del processo esecutivo (così Cass. n. 15615/05). Corollario di questo principio è che, in caso di incremento del credito sopravvenuto al pignoramento (come nell'ipotesi di rimesse effettuate dal correntista, qualora siano pignorate somme depositate in conto corrente), non rileva l'importo del credito esistente alla data della notificazione del pignoramento bensì l'importo del credito esistente alla data della dichiarazione del terzo ovvero l'importo eventualmente incrementatosi fino all'udienza ex art. 543 c.p.c.. Va infatti sottolineato che l'art. 546 c.p.c., nel testo risultante dalla modifica apportata col D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005, rende operanti gli obblighi di custodia del terzo pignorato nei limiti dell'importo precettato aumentato della metà.

Pertanto, gli atti dispositivi del terzo posti in essere in danno dei creditori dopo il pignoramento sono, per legge inopponibili (cfr., tra le altre, Cass. n. 7863/11), con la conseguenza che, se il terzo effettua la prestazione in favore del debitore esecutato dopo il pignoramento, non si libera dall'obbligazione, nè rilevano altre cause estintive sopravvenute al pignoramento (arg. ex art. 2917 c.c.), anche se estinguano il credito soltanto in parte.

Per contro, poichè il vincolo di indisponibilità si estende fino all'importo precettato aumentato della metà, il giudice dell'esecuzione ben può assegnare entro questo limite ed il terzo assume un obbligo di custodia, non solo rispetto a quanto è obbligato a pagare al suo creditore al momento della notificazione del pignoramento o al momento della dichiarazione positiva, ma anche rispetto

a quanto sarà obbligato a pagare nel corso del rapporto, fino al limite fissato dall'art. 546 c.p.c..

Peraltro, nel caso di specie, entrambe le parti fanno riferimento al momento del pignoramento, oltre che a quello della dichiarazione resa a mezzo lettera raccomandata, come quello rilevante al fine di individuare la somma da assegnare ai sensi dell'art. 553 c.p.c.; nè la ricorrente accenna al fatto che il credito esistente a quelle date si sia eventualmente incrementato per successive rimesse della correntista. Quindi è da ritenere che nessun incremento vi fu e che sia corretta la sentenza che, come richiesto dalle parti, ha limitato l'accertamento della giacenza del conto corrente intestato alla xxxxxx srl al momento della notificazione del pignoramento e della dichiarazione resa dal terzo.

3. Col terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 292 e 289 c.p.c., perchè il Tribunale ha posto a fondamento della decisione la documentazione prodotta dall'istituto di credito (estratti conto e documentazione originale relativa a tutte le operazioni intervenute sul c/c n. xxxxxxxxxxxx intestato xxx verificati dal CTU nominato dallo stesso Tribunale) che sarebbe stata "priva di qualsiasi valenza probatoria" perchè non notificata alla S.C. srl, rimasta contumace.

Conseguentemente, anche la CTU sarebbe fondata su documenti inutilizzabili e, per di più, privi di data certa e provenienti e formati dalla xxxxxxxxxxxx

A prescindere dal profilo di inammissibilità riscontrabile per la carenza di legittimazione della ricorrente, in quanto parte diversa da quella rimasta contumace in sede di merito (che, contrariamente a quanto si assume nella memoria depositata dalla ricorrente, ben si sarebbe potuta dolere di tale asserito vizio della sentenza, impugnandola perciò dinanzi a questa Corte), esso è inammissibile anche per la violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6.

Ai sensi dell'art. 292 cod. proc. civ., il contumace non ha diritto ad alcuna comunicazione dei documenti depositati dalla controparte.

La regola riguarda soltanto le ipotesi di produzioni documentali rituali (effettuate, cioè, ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c.: gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, del cancelliere), di guisa che l'inosservanza dei relativi adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, senza che la contumacia della parte interessata alla relativa rilevazione consenta di ritenerne sussistente una sua "accettazione implicita" (cfr. Cass. n. 4822/97, citata anche in ricorso).

Tuttavia, dal ricorso non risulta affatto che la documentazione sia stata prodotta dalla xxxxxx irritualmente, nè peraltro l'irritualità della produzione è stata posta a fondamento del motivo (come ribadito dalla stessa ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.). Nel motivo di ricorso manca qualsivoglia indicazione riguardo al momento in cui la banca produsse in giudizio la documentazione contabile, così come manca la deduzione della ricorrente di avere sollevato, già in sede di merito, l'eccezione di irritualità della produzione documentale di controparte (cfr. Cass. n. 527/02, n.

11088/04, n. 5671/10, n. 9545/10), se non per il profilo concernente la sua mancata notificazione alla parte contumace.

Il motivo è perciò inammissibile.

4. - Col quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702 e 2704 c.c., in relazione all'art. 115 c.p.c., al fine di sostenere che la Banca opponente, che ne era gravata, non avrebbe assolto all'onere di provare il fondamento della propria pretesa. Ciò, in quanto si sarebbe trattato di documentazione proveniente dalla stessa banca, contestata dalla parte opposta e comunque priva di data certa, quindi non opponibile a quest'ultima ai sensi dell'art. 2704 c.c..

4.1. Il motivo, oltre ad essere inammissibile per la ragione appena esposta trattando del terzo motivo, non merita di essere accolto per le ulteriori ragioni di cui appresso.

Esso è infondato nella parte in cui assume la violazione dell'art. 2697 c.c., poichè il Tribunale ha fatto gravare l'onere della prova sulla parte opponente, che, rivestendo la qualità di parte attrice in senso formale e sostanziale, ne era gravata.

Il giudice di merito ha ritenuto che la detta parte avesse assolto all'onere della prova, mediante la produzione documentale, di cui sopra, esaminata dal CTU onde ricostruire il rapporti intercorsi tra banca e correntista.

Il quarto motivo è perciò anche inammissibile per la parte in cui censura l'apprezzamento di dette risultanze documentali che il giudice ha fatto mediante condivisione delle conclusioni raggiunte dal proprio consulente tecnico d'ufficio, dandone conto con motivazione congrua.

4.2. A quanto detto si aggiunga che la documentazione contabile prodotta dalla banca presso la quale è in essere un conto corrente non soggiace alle previsioni, richiamate in ricorso, di cui agli artt. 2702 e 2704 c.c., poichè non contiene dichiarazioni negoziali (salvo che per il contratto di conto corrente, la cui apertura, ovviamente, non è qui in contestazione). Pertanto, non ha l'efficacia probatoria della scrittura privata.

Trattasi di scritture contabili bancarie. Queste, quanto agli estratti di conto corrente, hanno la valenza specificamente disciplinata dagli artt. 1832 e 1857 c.c..

A fini probatori, vengono in rilievo le norme degli artt. 2709 e 2711 c.c.. Comunque, ferme queste disposizioni, le scritture contabili dell'istituto di credito sono utilizzabili e liberamente apprezzabili da parte del giudice del merito per la ricostruzione del dare e dell'avere del rapporto bancario di conto corrente (cfr., sulla valenza probatoria delle scritture contabili bancarie, da ultimo, Cass. n. 21597/13 e n. 19696/14, nonché Cass. n. 1842/11 ed altre).

Il quarto motivo va rigettato.

5. Col quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 92 c.p.c., perchè, secondo la ricorrente, sarebbero mancati i presupposti per la compensazione delle spese disposta dal Tribunale; e ciò, anche in ragione del fatto che, infine, sarebbe stata accolta la domanda subordinata dell'opposta, mentre non sarebbe stata accolta alcuna delle domande dell'opponente. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. L'attuale ricorrente è una parte convenuta con un'opposizione agli atti esecutivi che il Tribunale ha ritenuto fondata. La decisione qui impugnata è, infatti, di accoglimento dell'opposizione, in quanto ha revocato l'ordinanza di assegnazione impugnata ed ha annullato il precetto e gli atti esecutivi

successivi basati sulla stessa ordinanza. La rideterminazione del credito da assegnare nell'importo di Euro 3.055,66, oltre ad essere conforme alla richiesta avanzata in via estremamente subordinata dalla parte opposta, è comunque di pieno accoglimento delle deduzioni dell'istituto di credito opponente (che, appunto, aveva quantificato nell'importo anzidetto la giacenza del conto corrente pignorato).

Ne segue che la ricorrente è parte soccombente nel grado di merito e non ha interesse ad impugnare la decisione di compensazione delle spese di quest'ultimo grado. Si tratta di decisione a lei favorevole, poichè adottata in luogo di quella di condanna alle spese della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore della resistente nell'importo di Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese processuali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2015.



[SPINA, LA NUOVA ESECUZIONE \(Le procedure esecutive dopo il d.l. 83/2015\), convertito con legge n. 132/2015](#)

[Con schemi, tabelle, formule](#)

[La Nuova Procedura Civile Libri, Milano, 2015](#)

[ISBN: 979-12-200-0479-4](#)